



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

(Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 126/2014 e modifiche operative del D.Lgs 118/2011)

Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una “Nota integrativa” che consenta una lettura “facilitata” delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n.9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio¹.

A tal fine si evidenzia come sia il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa, specialmente per quanto attiene al punto J).

Venendo brevemente ai chiarimenti richiesti si evidenzia quanto segue:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

I criteri di valutazione sono innanzitutto prudenziali e si basano, in particolar modo per le entrate trasferite (FSC) sui dati comunicati dal Dipartimento Entrate Finanza Locale e sulle entrate proprie particolarmente significative quali IMU e TASI aggiornati sui dati storici degli incassi in funzione delle aliquote di imposta applicate.

Per quanto attiene IMU e TASI il gettito è stimato sulla base dati storica che potrà beneficiare di una quota di gettito migliore in funzione del recupero di base imponibile per effetto dell'attività di accertamento tributario.

Discorso a parte merita la TA.RI che deve obbligatoriamente coprire l'intero costo del servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti e come chiarito dal D.L. 78/2015, anche la copertura delle entrate inesigibili delle annualità arretrate.

Le altre entrate proprie, legate a canoni e tariffe oppure quelle correlate ad imposte minori (ICP e diritti pubbliche affissioni), sono stimate sulla storicità degli incassi seguendo il trend crescente oppure decrescente evidenziato in passato.

Per contro, le spese correnti, sono programmate in funzione della copertura minima delle spese fisse (personale e mutui) e delle spese già contrattualizzate (utenze, ed eventuali appalti di forniture, servizi) con l'obiettivo di garantire il livello storicizzato di servizi comunali.

Nell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale dello schema di bilancio, testè in approvazione, risulta predisposto apposito quadro che definisce i crediti di dubbia esigibilità stimati per le annualità 2018/2019/2020.

I crediti per i quali non si è previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto dell'ordinaria attività, soggetti a versamento spontaneo e non a seguito di riscossione coattiva. Parimenti tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità delle fasi di incasso non ha mai, sino ad ora, evidenziato problemi.

Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici.

Sono escluse le entrate che per loro natura vengono gestite per cassa e le entrate che storicamente non presentano difficoltà di riscossione oppure percentuali di mancata riscossione non significativi.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), comma 882 prevede che per l'anno 2018 sia stanziato un fondo almeno pari al 75%, per il 2019 almeno pari al 85%, per il 2020 al 95% e dal 2021 per l'intero importo.

E' altrettanto importante evidenziare come seppure l'accantonamento annuale dei fondi non sarà obbligatorio nella misura del 100% dei crediti di difficile esazione fino al 2021, lo stesso necessiterà comunque, per la parte non ancora incassata, della completa copertura in sede di rendiconto di gestione dell'esercizio successivo.

D'altro canto le spese potenziali accantonate e previste a bilancio nella MISSIONE 20 – Fondi ed accantonamenti - sono le seguenti:

- Fondo di riserva pari ad € 2.506,70, la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del Decreto legislativo 267/2000. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2%)

della spesa corrente) e rappresenta lo 0,33 % delle spese correnti inizialmente previste a bilancio.

- Fondo di riserva di cassa €2.900,00 ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 267/2000 comma 2-quater che rappresenta lo 0,24 % delle spese finali.

Per quanto attiene le cosiddette “spese potenziali”, è stato istituito in bilancio il Fondo per rinnovi contrattuali ed arretrati – stimato in €. 4.200,30.

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

I dati contabili riferibili ad una situazione di “Pre-consuntivo” 2017 ha evidenziato la prima composizione dell'Avanzo di amministrazione 2017 ed in particolare le quote di avanzo vincolato, accantonato, destinato, in conto capitale e libero, come previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. seguendo la tecnica espositiva del modello 5.2. previsto dal decreto ed ARCONET.

Ora in sede di bilancio viene evidenziato l'Avanzo di amministrazione presunto in attesa della predisposizione ed approvazione del Rendiconto 2017 e nelle more del riaccertamento ordinario residui, così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	469.729,54
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	8.330,47
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	781.779,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	812.555,78
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018	447.284,04
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽²⁾	447.284,04
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾	19.893,30
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	3.587,27
	B) Totale parte accantonata	23.460,57
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	96.465,39
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	96.465,39
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	71.540,77
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	255.817,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

- c. ***l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;***

Nel risultano utilizzi delle quote di avanzo di amministrazione previsti attualmente a bilancio.

- d. ***l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;***

Nel presente bilancio di previsione 2018-2020, è prevista per l'anno 2018 la costruzione di nuovi loculi per una spesa complessiva di € 60.000,00 finanziato interamente da entrate proprie.

- e. ***nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.***

Il modello che evidenzia la composizione del FPV per MISSIONI e per PROGRAMMI costituisce già apposto allegato del bilancio di previsione 2018-2020.

- f. ***l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;***

Non sono presenti, nella realtà di bilancio del Comune di Macello garanzie prestate dall'ente in favore di altri soggetti.

- g. ***gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;***

Ad oggi il bilancio di previsione 2018-2020 non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

- h. ***l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;***

Il Comune di Macello definirà il cosiddetto "Gruppo amministrazione pubblica" ed individuerà gli organismi e le società partecipate facenti parte del "perimetro di consolidamento" al fine di redigere il "Bilancio Consolidato" previsto entro il 30.09.2018 sulla base dei dati di rendiconto 2017 degli enti coinvolti.

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
C.I.S.S. di Pinerolo	Servizi socio assistenziali
Consorzio ACEA Pinerolese	Raccolta e smaltimento rifiuti

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>%</i>
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	0,869
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	0,869
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	0,869
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	0,0002

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio².

Per quanto attiene questo punto valgono le considerazioni già fatte in precedenza, ossia si ritiene che il documento unico di programmazione – D.U.P. - e gli allegati di bilancio rappresentino con sufficiente dettaglio le valutazioni effettuate sia per quanto attiene le entrate che le spese di bilancio.

Si ritiene comunque puntualizzare ancora alcuni argomenti come di seguito evidenziati:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Le entrate non ricorrenti, secondo i nuovi principi contabili del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e secondo i concetti di contabilizzazione delle medesime, rilevabili anche in sede di compilazione del questionario SIQUEL della Corte dei Conti, devono avere destinazione a finanziamento di spesa non ricorrente in quanto potrebbero, con un utilizzo non coerente, determinare situazioni di squilibrio di bilancio tendenziale. In alternativa possono finanziare spesa di investimento.

E' utile comunque evidenziare che la giurisprudenza contabile considera "non ricorrenti" le entrate che eccedono la normale e storicizzata entità di "accertamenti" contabili ed ora, in funzione dei nuovi principi contabili, anche al netto delle quote vincolate a FCDE, qualora sussistano situazioni di crediti di difficile esazione.

Le indicazioni ARCONET per la redazione del Bilancio di previsione e per la nota integrativa al bilancio medesimo, ritengono che tale specifico argomento debba essere trattato e posto in evidenza.

Il presente bilancio prevede un "surplus" derivante dalla gestione corrente che permette di finanziare la spesa di investimento.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA (Ex patto di stabilità)

Il nuovo sistema di determinazione vincoli di finanza pubblica – Legge 243/2012 – e successive modifiche ed integrazioni, avvenute per mezzo della Legge di stabilità 2016 e 2017, consente di conseguire un saldo contabile pari o superiore a zero, tra entrate finali e spese finali, (come rappresentato dall'allegato obbligatorio al bilancio) più agevolmente rispetto al passato.

In buona sostanza la spesa per rimborso quote capitale mutui e lo stanziamento di bilancio relativo al F.C.D.E. determinano gli spazi di manovra entro i quali collocarsi.

Nell'attuale sistema incidono negativamente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e l'accensione di mutui. Al contrario l'attivare estinzioni anticipate di quote di debito, effettuato con risorse proprie, contribuisce a migliorare il saldo obiettivo.

Per il bilancio 2018-2020 tali vincoli risultato rispettati.

Macello,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Drusian Laura)